



COMUNE DI LIBRIZZI

PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Tecnico

ORDINANZA SINDACALE N° 26 DEL 18/06/2010

IL SINDACO

CONSIDERATA la situazione di emergenza dovuta alla carenza di risorse idriche connessa alla riduzione della portata delle sorgenti comunali;

RILEVATO che allo stato, si dispone di un quantitativo di acqua che, se non correttamente utilizzato, può ritenersi insufficiente a soddisfare le necessità primarie della cittadinanza;

CHE in questi ultimi giorni sono emerse delle disfunzioni ricollegabili essenzialmente a consumi eccessivi ed usi diversi da quelli consentiti dal vigente regolamento comunale;

RITENUTO che le concessioni di acqua al servizio di civili abitazioni non consentono un uso diverso da quello domestico;

CONSIDERATO che dalle citate violazioni contrattuali e regolamentari può derivare, pure, un evidente pericolo per l'igiene, la salute e l'ordine pubblico, comportando, da un lato l'impossibilità di assicurare adeguate e paritarie condizioni igieniche a tutta la cittadinanza e dall'altro, la possibile insorgenza di tensioni sociali non agevolmente controllabili;

CHE l'uso diverso da quello domestico oltre alle problematiche prima indicate, determina eccessivi consumi di energia elettrica su tutti i sistemi acquedottistici alimentati da impianti di sollevamento con conseguenti maggiori costi per l'Ente che obbligatoriamente si ripercuotono sulle tariffe;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario intervenire per fissare, tenuto conto della portata delle sorgive e della destinazione contrattuale, limiti massimi di consumo di acqua pro capite;

CHE alla luce delle suesposte considerazioni appare necessario prevedere l'immediata regolamentazione, in via temporanea, dell'erogazione dell'acqua per tutte le seconde utenze fissando con il presente provvedimento un consumo massimo giornaliero, nonché, l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;

CHE al fine di rendere efficace tali provvedimenti cautelativi, gli addetti al servizio ed il responsabile del settore debbono procedere nell'immediatezza della sospensione temporanea delle citate utenze ed all'applicazione delle sanzioni;

SENTITO il responsabile dell'Ufficio Tecnico, con particolare riferimento alle portate attuali delle sorgenti che alimentano i vari sistemi acquedottistici;

VISTO l'art. 38 della Legge 142 / 90 come recepito dalla L.R. 48/91;

VISTO l'art. 69 del D.P.R.S. 16/63;

VISTO il regolamento comunale sugli acquedotti approvato dal Consiglio Comunale il 26/03/2008 con atto deliberativo n. 7;

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 97;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fatto divieto assoluto di prelevare acqua per uso irriguo, edilizio e, comunque, diverso da quello domestico, di addurre acqua a mezzo tubazioni di qualsiasi genere e tipo al di fuori dell'abitazione servita;
2. E' fatto divieto di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche a mezzo tubazioni;
3. Agli utenti è consentito un consumo massimo pro capite giornaliero per persona utente e familiare componente lo stesso nucleo quale risultante dalla situazione di famiglia consolidata alla data odierna come di seguito indicato:
 - Utenze servite **dall'acquedotto Librizzi centro** comprendente le zone del centro urbano, Giovannotto e S. Sebastiano consumo massimo consentito pro capite / giorno litri **150,00**;
 - Utenze servite **dall'acquedotto Murmari** comprendente le zone di Murmari, Piana, consumo massimo consentito pro capite / giorno litri **150,00**;
 - Utenze servite **dall'acquedotto Castagnazza – S. Pancrazio**, comprendente le zone di S. Pancrazio, Maffuni Superiore, Arangerà, Castagnazza e Trombettina consumo massimo consentito pro-capite / giorno litri **150,00**;
 - Utenze servite **dall'acquedotto Colla**, comprendente l'intera frazione Colla, L'insediamento IACP Maffuni Maisale e Rucina consumo massimo consentito pro capite litri giorno **150,00**;
 - Utenze servite **dall'acquedotto Nasidi**, comprendente le zone di Nasidi, Fraiale, Ronco Marurà consumo massimo consentito pro capite / giorno litri **150,00**;
 - Per tutte le restanti utenze distribuite sul territorio comunale servite dagli **acquedotti : Acquaverni, Mortarelli, Acquapalumbo, Brigneri, e Guardiola, Vallonevina ecc.** il consumo massimo consentito pro-capite/giorno resta fissato in litri **150,00**;
 - Tutte le utenze destinate a specifiche **attività commerciali**, (Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, ecc), nonché, tutte le attività ricettive (Agriturismi, case vacanze ecc) viene assegnato un consumo giornaliero massimo consentito di litri 1000,00, detto limite può essere elevato a litri 2000,00 su motivata richiesta del gestore e previa verifica della disponibilità della quantità sul sistema acquedottistico di competenza.
4. Di limitare, inoltre, tutte le seconde utenze comprese quelle a destinazione agricola, ad un consumo massimo giornaliero di litri **60,00 pro-capite**;
5. Sia per le utenze principali ad uso domestico che per le seconde utenze al servizio di case di civile abitazione il titolare dell'utenza, nel caso in cui nella stessa risiedano temporaneamente per motivi di vacanza parenti e/o amici, potrà richiedere all'Ente, con apposito modello con allegata autodichiarazione, di aumentare la fornitura pro-capite pari a quella dei residenti serviti dal sistema acquedottistico di competenza (litri 150 pro-capite) per tutta la durata della permanenza;
6. Per le violazioni di cui al punto "1" della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00;
7. Per le violazioni di cui al punto "2" si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00;
8. Per le violazioni di cui al punto "3" si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per le eccedenze nei consumi fino a 5 metri cubi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 6,00 per ogni metro cubo;per le eccedenze nei consumi oltre i 5,00 metri cubi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 10,00 per ogni metro cubo di eccedenza;
9. Per le violazioni di cui al punto "4" si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 e l'immediata sospensione, in via temporanea, dell'erogazione dell'acqua;
10. Le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente ordinanza vanno applicate dal responsabile del servizio in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 689/81;
11. I fontanieri Comunali e gli incaricati del servizio, non appena accertata l'infrazione alle norme del regolamento alla presente ordinanza e ad ogni altra disposizione vigente in merito, procederanno nell'immediatezza a sospendere l'erogazione all'utenza all'orquando prevista, isolando quest'ultima dalla condotta comunale ed a segnalare il caso, con apposita relazione al responsabile del servizio per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
12. I fontanieri comunali, restano incaricati della periodica e costante verifica delle portate e relativa comunicazione all'Ufficio per le eventuali variazioni da apportare alla presente Ordinanza.
13. La presente Ordinanza è valida fino a revoca;
14. Manda agli addetti al servizio acquedotto, al coordinatore del servizio, ai Vigili Urbani ed ai carabinieri ciascuno per quanto di rispettiva competenza, e per la esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 18/06/2010

IL SINDACO
Ing. Cilona Renato